SENT. N. 269/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24224** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

SOCIETÀ G. *omissis* SRL, con sede in ***omissis***, C.so ***omissis***, c.f. e Partita I.V.A. ***omissis***, cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane per cessazione delle attività in data 30/07/2014, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate S.P.;

S.P., nato a ***omissis*** il ***omissis***, c.f. ***omissis***, residente a ***omissis*** in Via ***omissis***;

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierpaolo Chiorazzo e Claudia Tonda, e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Torino, Via Susa n. 29,

PEC: *pierpaolochiorazzo@pec.ordineavvocatitorino.it,*

PEC: *claudiatonda@pec.ordineavvocatitorino.it;*

Uditi nell'udienza camerale del 16 ottobre 2025, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero e l'Avv. Claudia Tonda per i convenuti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio i soggetti in epigrafe per sentirli condannare al risarcimento del complessivo danno di euro 24.184,80, cagionato alla società *in house* FINPIEMONTE S.p.a. e per essa alla REGIONE PIEMONTE.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione Artigianato - Programma degli Interventi (D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010), di cui alla Legge Regionale 14 gennaio 2009 n. 1, concesso per l'importo di euro 95.400,00 (da attuarsi per il 30% con fondi bancari e per il 70% con fondi pubblici regionali, pari ad euro 66.780,00 con tasso 0%) da Finpiemonte S.p.a. alla società in questione.

Nella ricostruzione attorea, l'impresa in oggetto cessava l'attività di impresa artigiana e veniva cancellata dall'Albo delle imprese Artigiane, divenendo impresa inattiva, con ciò violando le disposizioni del bando regionale, che imponevano il mantenimento della suddetta qualifica almeno fino alla data di approvazione del rendiconto finale e prevedevano, in caso contrario, la revoca totale del finanziamento.

L'impresa e il suo amministratore omettevano, pertanto, di inviare la

rendicontazione finale dell'intervento, vanificando con la cessazione dell'attività l'effettiva attuazione degli investimenti e la realizzazione degli obiettivi indicati nel relativo programma pubblico, rendendosi, altresì, morosi nel pagamento di parte delle rate del finanziamento erogato, per l'importo residuo oggetto di domanda, determinando così la revoca del medesimo con provvedimento di FINPIEMONTE S.p.a. del 04/08/2017.

Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la responsabilità dell'impresa percettrice e del suo amministratore e legale rappresentante, consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

Con comparsa del 10 giugno 2025, il sig. P.S., personalmente e

quale (ex) amministratore e legale rappresentante della società convenuta, escludendo un proprio doloso arricchimento nella vicenda, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro 8.000,00, pari a circa il 33% della pretesa risarcitoria azionata complessivamente dalla Procura.

La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto del 10/06/2025.

All'esito dell'udienza camerale del 3 luglio 2025, il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dal convenuto e con decreto n. 21 del 15 luglio 2025 ha disposto il pagamento della somma di euro **8.000,00** (ottomila/00) a carico del medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore della Regione Piemonte, con onere di tempestivo deposito della documentazione

attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

La difesa ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della somma e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata (bonifico del 24/7/2025, quietanza in pari data e reversale di incasso del 3/9/2025), la cui regolarità è stata verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,

dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di **S.P.** e

di **SOCIETÀ G. *omissis* SRL,** in persona del medesimo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere estensore

Il Giudice estensore Il Presidente

Ivano MALPESI Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 30/10/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/10/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente